

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n.977 recante *“Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali”*;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

VISTO il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 T.U.EE.LL.;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTO il D.D.G. n. 53 del 12/02/2026 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTO il D.P.Reg. n. 100/Area 1/ S.G. del 29/04/2026 con il quale è stata nominata la dott.ssa Elisa Maria Ingala ed è stata preposta all'Assessorato Regionale delle autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTA la nota prot. n. 7431 del 14/05/2026, acquisita al protocollo del Dipartimento in data 15/05/2026 al n. 8663, con la quale il Segretario Comunale di **Valverde** ha chiesto l'intervento sostitutivo di questo Assessorato in quanto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 gennaio 2026 con la quale è stata approvata la *“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024”* è stata annullata in quanto il T.A.R., l'ha ritenuta illegittima poichè adottata in violazione delle norme regolamentari comunali relative al quorum deliberativo, rilevando che, ai fini della determinazione della maggioranza necessaria, dovevano essere computati anche i consiglieri astenuti, con conseguente mancato raggiungimento del quorum richiesto di n. 7 voti favorevoli;

VISTA la nota, prot. n. 9546 del 03/06/2026, con la quale il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali ha, pertanto, diffidato il predetto Ente ad approvare la *“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024”*, con la comminatoria dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 24 della l.r. 44/91 in caso di inottemperanza;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale con la nota, prot. n. 9232 del 17/06/2026 acquisita in pari data al protocollo dipartimentale al n. 10775, ha comunicato che il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 24 del 10/06/2026 non ha approvato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.*

2024”;

CONSIDERATO che è interamente decorso il termine assegnato con la sopracitata nota n. 9546 del 03/06/2026 per cui l’attività diffidatoria deve ritenersi disattesa;

CONSIDERATO che l'approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024 è un atto obbligatorio per legge;

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l’urgenza di esperire il conseguente intervento sostitutivo, ex art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, incaricando un componente del Servizio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell’8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

DECRETA

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, che devono intendersi riportati e trascritti, il Dott. Giuseppe Petralia, del Servizio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali, è nominato Commissario ad acta presso il comune di **Valverde**, in sostituzione del Consiglio Comunale, per l'approvazione della Revisione ordinaria delle partecipazioni - Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12. 2024” ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 – il cui termine di legge è ampiamente scaduto.

Art. 2

Il Commissario incaricato, considerato che il Consiglio ha già deliberato di non approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024, dopo aver valutato gli eventuali rilievi di natura tecnico-contabile da parte dei Consiglieri, dovrà avviare le attività di competenza finalizzate all'approvazione della predetta proposta di deliberazione nonché degli atti propedeutici e/o connessi, ivi compresi gli allegati, prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, dandone immediata comunicazione all’Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali.

Art. 3

E’ fatto obbligo all’Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l’esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 4

Il presente incarico dovrà essere portato a compimento entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente decreto all'amministrazione interessata.

Art. 5

Al Commissario sono dovuti l’indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell’Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell’8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991,

D.A. n. 403 /S.3/2026

n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 6

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Dipartimento ai sensi dell'articolo n. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 06/07/2026

L' Assessore
Elisa Maria Lucia Ingala
ELISA MARIA LUCIA
INGALA
REGIONE SICILIANA
06.07.2026 10:22:37
GMT+02:00

